



## COMUNE DI VITTUONE

### Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2019

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI**

L'anno 2019 addì 20 del mese di Marzo, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
ZANCANARO STEFANO	Sindaco	SI
RESELLI ANNAMARIA	Consigliere	SI
COLOMBO GIANMARCO	Consigliere	SI
FRONTINI MONICA	Consigliere	SI
FAGNANI LIVIO	Consigliere	NO
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA	Consigliere	SI
BERNACCHI GIAN CARLO	Consigliere	SI
TUNESI LUIGI	Consigliere	SI
MARCIONI MARIA IVANA	Consigliere	NO
PAPETTI ANNA	Consigliere	NO
TENTI ENZO MARIA	Consigliere	NO
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO	Consigliere	NO
MANFREDI DIEGO	Consigliere	NO
<b>Presenti: 7 Assenti: 6</b>		

Sono altresì presenti gli Assessori esterni BERGAMASCHI MAIKOL e SCOTTI MARIO GIOVANNI.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FRONTINI MONICA - Presidente - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE E  
DETRAZIONI**

Su relazione dell'Assessore Bergamaschi Maikol

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Rilevato che ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" la competenza in materia di approvazione delle aliquote spetta al Consiglio comunale;

Visto l'art. 52, del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto il Decreto del 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto l'art. 172, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

Considerato che:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201, del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dalla Legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa i criteri di applicazione dell'IMU;

Visto che l' art. 1, commi 10, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 53 della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone quanto segue:

- Il comma 10 lettera a) elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);

Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 -

concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato;

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016;

La lettera c) interviene sul comma 5, dell'articolo 13, del D.L. 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016;

La lettera d) abroga l'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbattava l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.

- Il comma 13 viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli:
  - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge 448 del 2001;
  - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
- Il comma 15 integra l'articolo 13, co. 2, del D.L. 201, che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
- Il comma 16 sostituisce il co. 15-bis dell'articolo 19 del D.L. 201 del 2011, prevedendo l'esclusione dall'imposta sugli immobili situati all'estero non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate "di lusso" ("che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"), per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è confermata la spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluenza la quota di possesso.

- Il comma 53 integra il contenuto dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito nella Legge n. 214 del 2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

- Il comma 21 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- I commi dal 22 al 24 dispongono la procedura in base alla quale potrà applicarsi il più favorevole criterio di determinazione delle rendite dei fabbricati a destinazione speciale.

Il comma 22 dispone che per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma 21, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA. Il comma 23, limitatamente al 2016, dispone che la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 co. 4 del D.L. 201/2011 (efficacia delle nuove rendite a decorrere dall'anno successivo).

Visto l'art. 1, commi 17 e 20, della L. 208 del 28 dicembre 2015;

Considerato che l'art. 1, comma 1092, Legge 30/12/2018, n. 145 estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 24/03/2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2018 in cui si definivano le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;

Visto l'art. 1, comma 37, L. 27.12.2017, n. 205, pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2017 il quale estende il blocco delle tariffe dei tributi locali anche per l'anno 2018;

Dato atto che la Legge 30.12.2018 n° 145 non prevede un nuovo blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali. A differenza di quanto accaduto dal 2016 al 2018, gli enti locali nel 2019 acquisiscono nuovamente il potere regolamentare in materia di variazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali disciplinato dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Visto che l'articolo 1 commi 892-895 Legge 30/12/2018 n. 145 prevede l'erogazione di un contributo (fondo IMU-TASI) a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI per gli anni dal 2019 al 2033;

Il fondo di cui al paragrafo precedente è attribuito, previa intesa in Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, in proporzione del gettito non più acquisibile a seguito del passaggio IMU-TASI, come certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM 6 novembre 2014) ed indicato, da ultimo, alla tabella B allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017;

Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il "finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale" (co. 892) e devono risultare liquidate o liquidabili a norma del D.Lgs. n. 118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti,

### DELIBERA

1. di confermare, per l'annualità 2019, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
ALiquOTA BASE o proprietario abitazione in comodato senza requisiti per riduzione 50% imponibile IMU (art. 1 comma 10 lettera b L. 208/2015) o senza registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate.	0,96 %
Abitazione principale classificata in cat. A1, A8, A9 (una sola per ciascuna categoria catastale) e relative pertinenze (massimo tre di cui una per categoria catastale C2, C6, C7).	0,40 %
Unità immobiliare in categoria A1, A8, A9 posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.	0,40 %
Unità immobiliare in cat. A (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9) e relative pertinenze (massimo 3 di cui 1 per categoria catastale C2, C6, C7) concessa in comodato a parenti di primo grado (genitori/figli), utilizzata dal comodatario, o dal coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori, come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale) con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate e con i requisiti per la riduzione del 50% dell'imponibile IMU previsti dall'art. 1 comma 10 lettera b L. 208/2015. La concessione in uso gratuito e il grado di parentela si rilevano dalla dichiarazione sostitutiva che il soggetto passivo deve presentare.	0,76 %

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti,

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 4 del 10/01/2019 Ufficio: Tributi

OGGETTO:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE E  
DETRAZIONI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA'  
TECNICA, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Sara Balzarotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA'  
CONTABILE, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.  
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € \_\_\_\_\_

Prenotazione impegno: \_\_\_\_\_ Capitolo/Articolo: \_\_\_\_\_

Vittuone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Sara Balzarotti

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 20/03/2019**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE  
FRONTINI MONICA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA**

---

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 29 MAR, 2019  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, **29 MAR, 2019**

**X IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  
Dott.ssa BALZAROTTI SARA**

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**